

Serie Ordinaria n. 20 - Lunedì 11 maggio 2015

A) CONSIGLIO REGIONALE

Comunicato regionale 5 maggio 2015 - n. 72

Nomina di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti ed organismi diversi: AREXPO s.p.a.IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
COMUNICA

che, ai sensi della legge regionale sotto riportata, il Consiglio regionale deve procedere alla designazione nel seguente ente:

Arexpo s.p.a. - Designazione di un componente effettivo e un componente supplente nel Collegio sindacale.

Legge regionale 5 agosto 2010, n. 13 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 ed al bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimenti di variazione con modifiche di leggi regionali).

Statuto della società, articolo 21, comma 3.

Durata incarico: tre esercizi.

Requisiti: i candidati devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale) e, in particolare, dell'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché dei requisiti prescritti dalle norme che disciplinano l'ente interessato.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia. **Le proposte di candidatura presentate da altri soggetti non legittimati - così come le autocandidature - sono inammissibili.**

Le proposte di candidatura, indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro la scadenza di**venerdì 22 maggio 2015 - ore 12.00****Le proposte di candidatura in originale devono pervenire al Consiglio regionale in uno dei seguenti modi:**

- 1) **consegna al protocollo generale del Consiglio regionale**, via G.B. Pirelli, 12 - 20124 Milano (da lunedì a giovedì, ore 9.00 - 12.00 e ore 14.00 - 16.30, al venerdì ore 9.00 - 12.00);
- 2) **tramite raccomandata con avviso di ricevimento**, indirizzata a Consiglio regionale della Lombardia - UO Lavori d'Aula e Nomine - via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano;
- 3) **tramite posta elettronica certificata nominativa (PEC) - in formato .pdf** - al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.

Ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, include una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale il candidato, attestandone la veridicità e completezza, dichiara:

- a) i dati anagrafici completi e la residenza;
- b) il titolo di studio;
- c) i rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;
- d) la disponibilità all'accettazione dell'incarico;
- e) l'inesistenza di alcuna delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che costituiscono cause di incandidabilità;
- f) l'inesistenza di alcuna delle condizioni di cui all'art. 7 della l.r. 25/2009, che costituiscono cause di esclusione;
- g) la propria situazione in merito alle cause di incompatibilità o conflitti di interesse con l'incarico in oggetto, ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. 25/2009;
- h) l'iscrizione nel registro dei revisori legali.

Devono essere allegati:

- 1) il curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pub-

blica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti, nonché gli specifici requisiti richiesti per la nomina;

- 2) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- 3) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale il candidato, attestandone la veridicità e completezza, dichiara l'inesistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile.

Le candidature prive o carenti della documentazione prescritta sopra indicata sono dichiarate inammissibili. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della l.r. 25/2009, circa la possibilità di integrare la documentazione incompleta.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio alla l.r. 25/2009, nonché alle norme vigenti e all'ordinamento che disciplina l'ente interessato.

Si riporta, per ulteriore chiarezza, il testo dell'art. 2399 del codice civile:

«Art. 2399**Cause d'ineleggibilità e di decadenza**

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi».

Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto, **fatta salva la possibilità di cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale** (art. 10, comma 3).

Per agevolare la presentazione delle proposte di candidatura può essere utilizzato il modulo disponibile presso la U.O. Lavori d'Aula e Nomine - Via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano - telefono 02/67482.491 - 496 - 758, ove è altresì possibile ottenere informazioni relative alle nomine.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito del Consiglio regionale della Lombardia (<http://www.consiglio.regione.lombardia.it/bandi-aperti>), mentre il modulo da utilizzare per proporre una candidatura può essere scaricato nella sezione relativa alle nomine del sito medesimo (<http://www.consiglio.regione.lombardia.it/modulistica>).

Il presidente: Raffaele Cattaneo